



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto della Regione;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il D.P.Reg. ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9” e i successivi decreti presidenziali ;
- VISTA la legge regionale 20 giugno 1997 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 33 legge regionale 19/05/2005 n. 5 integrato e modificato dall'art. 23 commi 4 e 5 della legge regionale 22.12.2005 n. 19, nonché dall'art. 98, 5° comma della legge regionale 7.05.2015, n. 9, il quale, nell'ambito della Regione, ha previsto l'istituzione del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;
- VISTO l'art. 22 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- CONSIDERATO che, in particolare, il 2° comma dell'art. 33 della l.r.19 maggio 2005 n. 5 sopra citata, nel testo modificato, prescrive che il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina il Garante che è scelto fra i persone residenti nel territorio della Regione da almeno sette anni, che abbiano maturato una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani, ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti, il quale resta in carica sette anni;
- CONSIDERATO che il Garante: a) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio siciliano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; b) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera a) e dei lo-

ro familiari, per quanto di competenza della Regione, degli enti locali e della AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo lo stesso si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse; c) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva; d) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni, anche attraverso visite ai luoghi di detenzione; e) esprime parere sui piani di formazione destinati ai detenuti o ex detenuti, nonché sulle istanze presentate ai sensi della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui all'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2015, n. 5 è espletato a titolo onorifico;

VISTO il D.P. n. 401/Serv.1°/SG del 6/10/2015 con il quale la D.ssa Maria Antonietta Bullara, Dirigente di ruolo dell'amministrazione regionale, è stata nominata, per la durata di anni sette, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, a decorrere dalla data dello stesso decreto;

CONSIDERATO che con determinazione presidenziale in calce all'appunto prot. n. 17348 dell'8 aprile 2016, è stata disposta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 22 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, con il quale è stato ripristinato il carattere di terzietà della figura del Garante regionale dei detenuti in Sicilia, la revoca dell'incarico conferito con il D.P. 401/2015 alla D.ssa Maria Antonietta Bullara e alla contestuale nomina del Prof. Giovanni Fiandaca, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale;

VISTA nota prot. 6586 del 18.04.2016, con la quale l'Ufficio di Gabinetto, dopo avere proceduto all'accertamento dei requisiti normativamente previsti, alla verifica delle eventuali cause di incompatibilità e limiti agli incarichi di cui all'art. 5 della legge regionale n. 19/1997, ha trasmesso la documentazione prodotta dal Prof. Giovanni Fiandaca di cui sopra, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997 n. 19;

VISTA la nota prot. 18284 del 13 aprile 2016, con la quale si è provveduto a comunicare alla D.ssa Maria Antonietta Bullara, l'avvio del procedimento di revoca quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, ai sensi degli art. 7 e seguenti della legge 241/1990;

RITENUTO di procedere alla nomina del Prof. Giovanni Fiandaca, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 19/05/2005, integrato e modificato dall'art. 23 commi 4 e 5 della legge regionale 22.12.2005 n. 19, nonché dall'art. 22 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, l'incarico conferito con D.P. 401/2015 alla D.ssa Bullara Maria Antonietta è revocato ed il Professore Giovanni Fiandaca, è nominato, per la durata di anni

te, con i compiti di cui al medesimo art. 33, quale Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, a decorrere dalla data del presente decreto.

ART. 2

Il presente decreto, sarà pubblicato, sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 20 APR. 2016



IL PRESIDENTE
Rosario Crocetta